

**EGATO**

*(Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale)*

**S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.**



*MTR DELIBERA ARERA N. 443/2019*

**COMUNE DI VITTORIA**

**- VALIDAZIONE PEF 2021 -**

**VALUTAZIONI  
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE  
(ETC)**

**PARTE 4 "RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO"**  
**Appendice 2 Delibera ARERA 443/2019**

# *S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.*

## **Dirigente**

*Dott. Chim. Fabio Ferreri*

## **Unità Operativa PEF MTR**

*Dott. Luca Bonuomo - Arch. Roberto Lauretta*

*Sig.ra Rossana Boncoraglio - Dott. Valentina Cascone Veli*

#### 4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente. Attività di validazione svolta

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (*Appendice 2 – deliberazione ARERA 31/10/2019 n. 443/2019/RIF*), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale comprendente tutti i Comuni del territorio provinciale di Ragusa, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del Piano Economico Finanziario del Comune di Vittoria, per la parte di competenza.

La suddetta attività è stata compiuta anche in ossequio alla Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, tenendo conto della “specificità della Regione Siciliana, sia a livello di governance che gestionale”.

L'attività di validazione è stata svolta sui dati trasmessi dal Comune, unitamente ai dati acquisiti dal gestore del servizio, TEK.R.A. S.R.L., da parte dello stesso Comune, che ha affidato il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti in ARO (ambito di raccolta ottimale coincidente con il territorio comunale).

Si sono tenuti dei confronti con il Comune di Vittoria per alcuni chiarimenti necessari ai fini della validazione del PEF. A seguito del predetto confronto il Comune di Vittoria ha ritrasmesso in data 3/06/2021 e 10/06/2021 delle relazioni integrative del PEF 2021.

Sono stati altresì prodotte le dichiarazioni di veridicità di cui all'appendice 3 del MTR. I dati inseriti nell'appendice 1 del MTR ARERA sono stati riclassificati secondo le disposizioni del MTR.

Le componenti RC risultano essere state poste a zero.

Di seguito si riportano le voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente Territorialmente Competente:

Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Costo medio settore $c_{cent}/kg$ , per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
5	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma_1$
6	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$
7	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$
8	Coefficiente di recupero di produttività - $X_a$
9	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$
10	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$
11	$\sum TV_{a-1}$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

Di seguito si riportano i valori attribuiti dall'Ente Territorialmente Competente alle variabili determinate a seguito delle linee guida riportate nell'Allegato “A – METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI 2018-2021”:

##### **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie:**

definisce il limite alla variazione annuale secondo la formula:  $(\sum Ta / \sum Ta-1) \leq (1+pa)$

dove:  $pa = rpia - X_a + QL_a + PG_a$

dove:

- **rpia** è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- **Xa** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compresi fra 0,1% e 0,5%;
- **QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- **PGa** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;

Al coefficiente **Xa** “recupero di produttività”, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, viene attribuito il valore pari allo **0,1%**, incidendo sul limite di crescita della tariffa ed al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nella definizione dei coefficienti **QLa** e **PGa**, la cui valorizzazione attiene espressamente al perimetro gestionale e alla qualità delle prestazioni rese dal gestore, vengono analizzati gli obiettivi operativi raggiunti. Nella considerazione, che non è stata prevista una rimodulazione del perimetro gestionale del servizio di igiene urbana, ed in quanto non sono state segnalate variazioni delle caratteristiche del servizio in termini di qualità, è stato assegnato al coefficiente **QLa** il valore pari a **0,00%** e al coefficiente **PGa** il valore pari a **0,00%**, utilizzando per l'attribuzione dei valori lo schema I della tabella sotto riportata, di cui all'art. 4.4 del MTR:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Per l'anno 2021, ai fini della determinazione del parametro *p* si è ritenuto di valorizzare il coefficiente **C19** che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tale coefficiente è stato valorizzato in 2,00%

#### **Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili:**

In considerazione che le linee guida di ARERA alla compilazione per la raccolta dati (Tariffa Rifiuti – PEF 2021) prevedono che, con riferimento alla verifica del rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021,  $\sum Ta - 1$  è pari al totale entrate tariffarie del 2019 nel caso di approvazione per il 2020 delle tariffe già adottate per l'anno 2019 secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 cd. “cura Italia”, ed avendo il Comune di Vittoria approvato il PEF 2020 con la deroga di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, si è ritenuto di riferire anche l'  $\sum TVa - 1$  al 2019 per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.

Considerato che il rapporto  $\sum TVa / \sum TVa - 1$  ha restituito un valore pari a **3,14**, e quindi supera il range indicato nel MTR (tra 0,8 e 1,2), pertanto la quota di ricavi eccedente il vincolo è stata ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 MTR.

Si attribuisce il valore  $r = 1$  al numero di rate per il recupero della eventuale componente a conguaglio.

### **Entrate tariffarie di riferimento:**

In ciascun anno, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

dove

$\Sigma TVa$  è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

$\Sigma TFa$  è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Per la determinazione del totale delle entrate tariffarie, costituite dalla somma delle componenti di costo fisso e costo variabile, è necessario determinare alcuni parametri quali  $b$  (fattore di sharing) e i parametri  $\gamma$  di valorizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, di efficacia delle attività di preparazione e riutilizzo e riciclo e di soddisfazione degli utenti.

Con riferimento al fattore  $\gamma a$ , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, in considerazione che  $CUEffa-2 > Benchmark$  e che  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$ , si sono attribuiti, sulla base della tabella sotto riportata, i seguenti valori:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

- l'aver considerato sufficiente, comunque al di sotto degli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta (55%), porta a fissare il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  pari a **- 0,17**
- l'aver considerato sufficienti le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo porta a fissare il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  pari a **- 0,12**
- Poiché non sono state svolte indagini di soddisfazione dell'utenza da parte di soggetti indipendenti, il parametro  $\gamma_{3,a}$  viene fissato al valore dell'estremo superiore del range pari a **- 0,01**;

pertanto  $\gamma a = - 0,30$

L'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dal Comune di Vittoria consiste, oltre a verificare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito alla definizione dei parametri di competenza, nel supporto dell'ETC all'ARO - Comune di Vittoria, così come previsto dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, pur mantenendo gli adeguati profili di terzietà rispetto all'attività di gestione.

Per questo, ai fini della validazione del PEF sono stati effettuati dei confronti con il Comune di Vittoria.

#### **4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'articolo 4 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede che in assenza di obiettivi di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e di modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2021 è compreso nel range tra 1,2% e 1,6%.

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

In considerazione che le linee guida di ARERA alla compilazione per la raccolta dati (Tariffa Rifiuti – PEF 2021) prevedono che, con riferimento alla verifica del rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021,  $\sum Ta - 1$  è pari al totale entrate tariffarie del 2019 nel caso di approvazione per il 2020 delle tariffe già adottate per l'anno 2019 secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 cd. "cura Italia", ed avendo il Comune di Vittoria approvato il PEF 2020 con la deroga di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020,  $\sum Ta - 1$  è stato valorizzato con il totale delle entrate tariffarie del 2019.

Relativamente al limite alla variazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'MTR, dalla tabella allegata del PEF (redatta secondo l'Appendice 1 all'MTR), per l'espressione  $(1 + \rho)$  si riscontra il **valore 1,26**.

Tenuto conto che il piano finanziario relativo all'anno 2019 è stato determinato complessivamente in € 10.286.024,00 ( $\Sigma T_{a-1}$ ), e che il valore per l'anno in corso, a seguito dell'applicazione del metodo di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e delle considerazioni sopra riportate, è determinato in € 12.910.582,00 ( $\Sigma T_a$ ), l'espressione di cui al predetto comma 1 dell'art. 4 dell'MTR:  $\Sigma T / \Sigma T_{-1} \leq (1 + \rho)$ , determina un valore di 1,26. Per quanto sopra indicato, tale valore non rispetta il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Art. 4.

Si rinvia al punto 4.3 per la rappresentazione delle motivazioni e relativa relazione ai sensi dell'art. 4.5 del MTR.

#### **4.2 Costi operativi incentivanti**

In merito ai costi operativi incentivanti, non è stato ritenuto, in questa sede, di inserire ulteriori costi operativi di natura previsionale, in considerazione che né il Comune né il Gestore hanno comunicato obiettivi di miglioramento del servizio da conseguire sia per il perimetro gestionale che per la qualità. Pertanto non possono essere valorizzati i COI per promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale sulla base di dati oggettivi.

#### **4.3 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il limite della crescita annuale delle entrate, in ordine a quanto previsto all'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti, risulta essere superato come rilevato al punto 4.1.

Con riferimento al superiore dato, anche a seguito di quanto emerso dai confronti con il Comune di Vittoria e viste le note del Comune di Vittoria, prot. n. 22258 del 3/06/2021 (ns. prot. n. 2768 del 3/06/2021) e prot. n. 23369 del 10/06/2021 di integrazione alla precedente (ns. prot. n. 2901 del 10/06/2021), al fine di garantire la copertura dell'incremento dei costi gestionali e per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla norma (65%) e per mantenere l'equilibrio economico finanziario della gestione e sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, ai sensi dell'art. 4.5 del MTR ARERA, si relaziona, quanto segue:

- come attestato anche dallo stesso Comune, l'incremento del costo totale del PEF 2021 rispetto al costo totale del PEF 2020 è dovuto principalmente all'incremento del costo relativo al servizio di igiene urbana, con particolare riferimento ai costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati CRT, ed ai costi dell'attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti CRD. Tale incremento dei costi di CRT e CRD è rilevabile dal confronto tra il PEF 2020 ed il PEF 2021;

Pertanto, per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché per assicurare il raggiungimento degli obiettivi normativi di raccolta differenziata e per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite si è ritenuto di riconoscere, ai sensi dell'art. 4.5 e 4.6 del MTR, una aliquota dell'importo eccedente il limite di crescita delle entrate tariffarie pari ad € 700.000,00, tenendo conto della integrazione alla relazione dello stesso Comune di cui alla nota prot. n. 23369 del 10/06/2021 (ns. prot. n. 2901 del 10/06/2021).

Di conseguenza al predetto riconoscimento di una parte del limite di crescita annuale, le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del sono pari a:

**€ 11.356.320,86**

A seguito della riclassificazione sopra citata:

**TF<sub>a</sub> = € 8.000.338,40**

**TV<sub>a</sub> = € 3.355.338,46**

#### 4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2029 e 2020

Nel PEF "grezzo" trasmesso dal Gestore e dal Comune e nella relazione di accompagnamento non sono stati inseriti i dati relativi alle componenti a congruaggio relative ai costi variabili  $RC_{TV,a}$  ed ai costi fissi  $RC_{TF,a}$ , pertanto non ci sono valutazioni da compiere con riferimento al congruaggio dei costi, in quanto  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$ .

Come già evidenziato, con riferimento al fattore  $\gamma a$ , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, in considerazione che  $CUEffa-2 > Benchmark$  e che  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$ , si sono attribuiti, sulla base della tabella sotto riportata, i seguenti valori:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

- l'aver considerato sufficiente, comunque al di sotto degli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta (55%), porta a fissare il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  pari a **- 0,17**
- l'aver considerato sufficienti le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo porta a fissare il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  pari a **- 0,12**
- Poiché non sono state svolte indagini di soddisfazione dell'utenza da parte di soggetti indipendenti, il parametro  $\gamma_{3,a}$  viene fissato al valore dell'estremo superiore del range pari a **- 0,01**;

**pertanto  $\gamma a = - 0,30$**

#### 4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Con riferimento al **fattore di sharing  $b$** , lo stesso è volto ad incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta, riconoscendo il ruolo del gestore nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di valorizzazione delle raccolte differenziate.

L'attribuzione del valore di sharing  $b$  (nel range tra 0,3 – 0,6) è stata valutata sulla base di tre principi:

- necessità di riconoscere e remunerare le attività del gestore;
- necessità di assicurare un rinforzo chiaro al miglioramento della qualità delle raccolte a fini di un aumento dei tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio messo in campo dal gestore, anche in coerenza con una sufficiente valutazione dell'avvicinamento al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;
- dalla necessità di ridurre il carico tariffario degli utenti, anche in considerazione della differenza tra il benchmark di riferimento ed il costo unitario effettivo, e consentire quindi un recupero dei proventi anche a favore degli utenti; Pertanto, relativamente al parametro  $b$  è stato attribuito il valore pari a **0,5**, di conseguenza, il fattore  $b(1 + \omega)$  è pari a **0,63**, al fine di detrarre dai costi del servizio una quota dei proventi della vendita di energia e di materiali in considerazione dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

#### 4.6 Scelta degli ulteriori parametri

La determinazione dei valori da attribuire ai parametri di competenza dell'Ente Territoriale è descritta nel complesso del paragrafo 4.